


Corso regionale di formazione

**Rischi per la salute e la
sicurezza nel comparto delle
attività boschive ed in
selvicoltura:
attività di assistenza e controllo**

I Dispositivi di protezione degli addetti alle attività boschive e di selvicoltura

**Dott. Filippo Cossio
(Università degli Studi della Tuscia)**



Sommario:

- I dispositivi di protezione individuale
- La Legislazione per l'utilizzatore
- Evoluzione legislativa
- Uso dei dispositivi di protezione individuale
- Classificazione, criteri di scelta
- Marcatura dei DPI



I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il termine Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.) è derivato dalla traduzione in lingua italiana della Direttiva Europea 89/686/CEE (attualmente abrogata) la quale aveva lo scopo di stabilire le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione intracomunitaria, nonché i requisiti essenziali di sicurezza che i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori, siano essi "lavoratori" o persone comuni.



Contrariamente ai vocaboli utilizzati nelle lingue "ufficiali " adottate dalla Unione Europea per comunicare con i Paesi aderenti:

Francese:

EPI > *Equipment de Protection Individuelle* > Equipaggiamento di protezione individuale.

Inglese:

PPE > *Personal Protective Equipment* > Equipaggiamento per la protezione personale.

Tedesco:

PSA > *Personliche Schutzausrüstung gege Absturz* > Dispositivi di protezione individuale contro le cadute

Il termine "Equipaggiamento", è stato tradotto, nella lingua italiana, come "Dispositivo".

La volontà del legislatore di non fare alcuna distinzione circa la destinazione di uso dei DPI è stata confermata anche dal nuovo Regolamento (UE) 2016/425, che è rivolto principalmente ai fabbricanti come la abrogata Direttiva Europea 89/686CEE e che riprende *in toto* i contenuti della stessa.

Questo perché il DPI ha lo scopo di proteggere indistintamente chi lo usa dai rischi che può incontrare durante lo svolgimento della propria attività anche al di fuori del mondo del lavoro.

La Legislazione per l'utilizzatore

- **D.M. 28.5.1985:**

Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici.

- **Circolare Min. Lavoro 29.4.1999 n.34:**

Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale.

- **Circolare Min. Industria 22.5.2000 n. 759470:**

Indicazioni per la commercializzazione di maschere di protezione delle vie respiratorie nel quadro della direttiva 89/686/ CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai "Dispositivi di protezione individuale": modificata dalle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE.

La Legislazione per l'utente

- **D.M. 2.5.2001:**

Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

- **D.Lgs. 9.4.2008 n. 81:**

Attuazione dell'articolo I della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- **D.Lgs. 19.2.2019 n. 17:**

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Evoluzione legislativa

I primi cenni legislativi ai Mezzi di Protezione per il lavoratore si trovano nel Regio Decreto n . 232 del 18.06.1899 (G.U. n. 148 del 26.06.1899), "Approvazione del regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti".



Regio Decreto n. 232 del 1899

L'art . 3 del Regio Decreto stabilisce quanto segue:

"negli edifici destinati alla fabbricazione, alla manipolazione o al deposito di materie esplodenti, gli operai, appena entrati nello stabilimento, devono cambiare i propri abiti (compresa la calzatura) con abiti da lavoro fatti confezionare appositamente dal capo od esercente dello stabilimento... "



Dal Regio Decreto al D.P.R. del 55

Questo Regio Decreto è rimasto in vigore tale e quale fino alla sua abrogazione, avvenuta con la pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro "

...il quale definisce una serie di articoli specifici destinati ai lavoratori definiti come "Mezzi Personali di Protezione"


D.P.R. del n. 547 del 1955

Art. 377, Mezzi personali di protezione:

Il Datore di Lavoro, fermo restando quanto specificamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.

D.P.R. del n. 547 del 1955

- **Art. 381. ▀ Protezione del capo.**
- **Art 385. ▀ Protezione delle altre parti del corpo.**
- **Art. 386. ▀ Cinture di sicurezza.**



D.Lgs. 81/2008, art. 74 (Titolo III, capo II)

"1. Ai fini del presente decreto si intende per *dispositivo di protezione individuale*, di seguito denominato "DPI", **qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro**, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. **Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.**"

Regolamento (UE) 2016/425

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

- A) Dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da **una persona** per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
- B) Componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
- C) Sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati **da una persona**, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere **collegati in modo fisso** e che non richiedono fissaggio.

...tornando al D.Lgs. 81/08

- **Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente :**
Comma 1 Lettera d

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

- **Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori :**
Comma 2 Lettera d

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

D.Lgs. 81/08

- **Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi devono :**

munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al *Titolo III*; (**Comma 1 Lettera b**)

D.Lgs. 81/08 CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori



...

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

- a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

...

Classificazione dei D.P.I.

1^ Categoria:

sono quei dispositivi di progettazione semplice destinati a tutelare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.

Si tratta quindi di protezioni destinate a lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi minimi.

2^ Categoria:

Sono qui compresi tutti i DPI che non rientra no nella 3^ o nella 1^ categoria.

3^ Categoria:

Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili (Dispositivi Salva Vita)

cadute dall'alto

tagli da seghe a catena portatili

D.P.I.: CRITERI DI SCELTA

COMFORT

- Leggerezza
- Adattamento alla morfologia
- Dimensioni limitate
- Traspirabilità
- Comfort termico

REQUISITI INFORMATIVI

- Notizie sulle protezioni fornite
- Limiti di uso
- Tempo utile prima della scadenza
- Istruzioni per uso, manutenzione, pulizia, ecc.



REQUISITI PRESTAZIONALI

- Disagio ridotto
- Limitazione effetti di impedimento
- Funzionalità pratica
- Compatibilità con altri DPI (uso contemporaneo)

REQUISITI ECONOMICI

- Costo unitario
- Prevedibile durata ed efficienza

REQUISITI DI SICUREZZA

- Efficienza protettiva
- Durata della protezione (potenziale)
- Data di scadenza non superata
- Innocuità
- Assenza di rischi causati dallo stesso DPI
- Solidità


Marcatura di conformità CE

La marcatura di conformità CE è una marcatura richiesta obbligatoriamente dalla legislazione vigente [Reg. (UE) 2016/425, art. 17] che stabilisce che tutti i DPI devono riportare, sul DPI stesso, la marcatura di conformità CE in modo visibile, leggibile ed indelebile.

I principi generali della marcatura CE sono rimandati dal regolamento all'articolo 30 del regolamento (CE) n . 765/2008.

Marcatura di conformità CE

Categoria I	Categoria II	Categoria III
CE	CE	CE 0000 oppure
		 



Grazie per l'attenzione.